



COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO
Provincia di Treviso

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L' APPLICAZIONE
DELL' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

“ I.M.U. “

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

TITOLO II - IMU

Articolo 2 – Presupposto impositivo

Articolo 3 – Definizione di abitazione principale, fabbricati, aree fabbricabili e terreni

Articolo 4 – Base imponibile

Articolo 5 – Soggetti passivi

Articolo 6 – Soggetto attivo

Articolo 7 - Assimilazioni

Articolo 8 –Aree fabbricabili

Articolo 9 - Rimborsi per dichiarata inedificabilità di aree

TITOLO III - NORME SEMPLIFICATIVE ED ATTUATIVE

Articolo 10 - Determinazione delle aliquote

Articolo 11 - Versamenti

Articolo 12 - Importi minimi

Articolo 13 - Versamenti effettuati dal contitolare

Articolo 14 - Accertamento

Articolo 15 - Rimborsi e compensazioni

Articolo 16 - Rateizzazione degli importi accertati

Articolo 17 - Interpello

Articolo 18 - Riscossione forzata o a mezzo ruolo

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 19 - Potenziamento dell'Ufficio Tributi

Articolo 20 - Disposizioni finali

Articolo 21 - Entrata in vigore

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l' applicazione dell'Imposta Unica Comunale “ IUC ” limitatamente alla componente relativa all' Imposta Municipale Propria “ IMU ”, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltrechè dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dal Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, dell'articolo 1 - comma 707 lettere b) e d) della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, Decreto del Ministero dell'Economia e Finanza 28.11.2014 e dalla Legge 24.01.2015, n. 4 e dalla Legge n. 208 del 28 dicembre 2015.

Il presente Regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU nel comune di Crocetta del Montello, assicurandone la gestione secondo criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

TITOLO II – IMU -

Articolo 2 – Presupposto impositivo

Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi l'abitazione principale di categoria A01 (*abitazione di tipo signorile*), A08 (*abitazione in villa*) o A09 (*Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici*) e le pertinenze della stessa, nonché le aree edificabili ed i terreni iscritti o iscrivibili presso il catasto terreni tenuto ed aggiornato dai Servizi Catastali dall'Agenzia delle Entrate.

Articolo 3 – Definizione di abitazione principale, fabbricati, aree fabbricabili e terreni

Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:

- a) per “*abitazione principale*” si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile. Fermo restando quanto previsto dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, qualora l'unità immobiliare dalle risultanze catastali sia unita di fatto, ma divisa solo ai fini fiscali, è da ritenersi unica unità immobiliare;

- b) per “*pertinenze dell’abitazione principale*” si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. In presenza di un numero di pertinenze maggiore di quelle previste dalla legge, il soggetto passivo deve dichiarare quale intende considerare come pertinenza dell’abitazione principale.
- c) per “*fabbricato*” si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- d) per “*area fabbricabile*” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali. L’agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell’ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l’agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;
- e) per “*terreno*” si intende il terreno incolto, il terreno agricolo adibito all’esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse-esercitate da Coltivatori Diretti (CD) e Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) di cui all’articolo 1 del D.Lgs 99/2004. Sono inoltre considerati terreni, ai fini IMU, anche tutti i terreni iscritti al catasto terreni, detenuti da qualsiasi persona fisica o giuridica privata indipendentemente dalla coltivazione del fondo e dalle altre attività elencate nell’articolo 2135 del codice civile;

Articolo 4 - Base Imponibile

1. La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 5 - commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dell’articolo 13 - commi 4 e 5 del Decreto Legge n. 201/ 2011, convertito in Legge 214/2011.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell’anno di

imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3 - comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
 - d) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 5 - comma 3 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992; per tali fabbricati la base imponibile viene determinata ogni anno, fino all'attribuzione della rendita, applicando al valore che risulta dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento, i coefficienti aggiornati annualmente con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Per i terreni agricoli di cui al precedente articolo 3, comma 1 lettera e), il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale, risultante in catasto, il coefficiente di rivalutazione del 25 per cento ed il moltiplicatore 135.
A decorrere dall'anno 2016 sono esenti IMU i terreni agricoli nei comuni presenti nella Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.
5. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3 - comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se

antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

6. I terreni su cui insiste un fabbricato censito in catasto come unità collabente, sono soggetti all'imposta in base al valore imponibile dell'area fabbricabile.
7. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a prescindere dalla loro destinazione d'uso;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla perizia. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto contenuto nel presente punto, utilizzando lo stampato predisposto dall'ufficio ed allegando la documentazione richiesta;
 - c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A01, A08 e A09, concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado (*figli del soggetto passivo oppure genitori del soggetto passivo*) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante (*soggetto passivo*) possieda un solo immobile abitativo in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune di cui è stato l'immobile concesso il comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità classificate nelle categorie catastali A01, A08 e A09; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art.9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Articolo 5 - Soggetti passivi

Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono:

- a) Il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- b) Il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- c) Il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- d) Il locatario finanziario, con riferimento agli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario finanziario è soggetto passivo dell'imposta a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto.

Articolo 6 - Soggetto Attivo

Soggetto attivo dell'imposta è il Comune, con riferimento a tutti gli immobili la cui superficie insista sul territorio comunale.

In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta di riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo restando il divieto di doppia imposizione.

Articolo 7 - Assimilazioni

In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata per espressa previsione legislativa, sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'esenzione dell'imposta :

- a) l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà' o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione vengono trattate anche le eventuali pertinenze. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione è applicata ad una sola unità;
- b) una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso;

Si demanda all'ufficio preposto la predisposizione di idonea modulistica, in modo tale che i soggetti interessati possano comunicare tali assimilazioni per una corretta definizione dell'imposta e del relativo versamento.

Articolo 8 - Aree fabbricabili

La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Ai fini della presente imposta, l'area è fabbricabile in base allo strumento urbanistico generale o sue varianti a partire dalla data di adozione da parte del Comune, indipendentemente dall'approvazione degli Enti preposti e dalla successiva adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Il Comune, ai sensi dell'art. 31, comma 20, Legge 289/2002, qualora attribuisca a una determinata area la caratteristica della fabbricabilità, è tenuto a darne comunicazione formale al proprietario a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza al fine del corretto adempimento dell'obbligo impositivo.

Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5, dell'articolo 5, del decreto legislativo n. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta, per le predette aree, risulti versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti dal Comune, salvo che atti ufficiali, da dichiarazione del contribuente o da comportamenti concludenti dello stesso, non risulti un valore superiore.

Qualora il contribuente abbia dichiarato e/o versato in base ad un valore delle aree fabbricabili superiore a quello che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati, non gli compete alcun rimborso per eccedenza d'imposta versata.

Detti valori hanno effetto per l'anno di imposta cui il bilancio si riferisce e, qualora non si deliberi diversamente, valgono per gli anni successivi.

Articolo 9 – Rimborsi per dichiarata inedificabilità di aree

Per le aree divenute inedificabili a seguito di adozione, da parte dell'organo competente del Comune, di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi, oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta, è possibile richiedere, a decorrere dalla data di adozione/approvazione dei relativi provvedimenti, il rimborso della maggiore somma versata, pari alla differenza tra l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno agricolo e l'imposta dichiarata, dovuta e versata sul valore in comune commercio determinato ai sensi dell'art.5, comma 5, del Decreto Legislativo n. 504/1992 quale area fabbricabile.

Il rimborso spetta per un periodo non eccedente i cinque anni.

Può farsi luogo al rimborso solo alle seguenti condizioni :

- a) Non devono essere state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di alcun tipo di intervento e non sia iniziata opera alcuna di qualsiasi natura sulle aree interessate;
- b) Da parte del soggetto passivo non devono essere state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro, avverso il provvedimento di inedificabilità e che lo stesso sia definitivo;
- c) Il vincolo deve perdurare per almeno tre anni.

La domanda di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di cinque anni dalla data di pagamento.

TITOLO III – NORME SEMPLIFICATIVE ED ATTUATIVE

Articolo 10 - Determinazione delle aliquote

Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale, da adottarsi entro il termine previsto da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ed acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1 - comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni, ed i suoi effetti retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il termine fissato dalle norme statali.

In mancanza, sono confermate le aliquote e le detrazioni vigenti nell'anno d'imposta precedente a quello di riferimento.

L'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75% per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431

Articolo 11 - Versamenti

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

L'imposta in autotassazione viene corrisposta con le modalità previste dalla normativa statale.

Articolo 12 - Importi minimi

L'importo minimo fino a concorrenza del quale non sono dovuti versamenti e non sono effettuati i rimborsi e compensazioni sono i seguenti:

a) Versamento imposta annua dovuta dal contribuente in autoliquidazione

- uguale o inferiore ad euro 12,00, tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

b) Emissione di provvedimenti di accertamento e/o rimborso

- uguale o inferiore ad euro 12,00, tale importo deve intendersi riferito all'ammontare comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi e deve essere considerato come importo del singolo provvedimento.

Articolo 13 - Versamenti effettuati da un contitolare

L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; tuttavia il versamento - per la sola quota comunale - dell'imposta municipale propria si considera regolarmente eseguito anche

se effettuato da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore e purché l'ammontare pagato corrisponda al totale dell'imposta dovuta. In tal caso, il soggetto che ha eseguito il versamento complessivo dell'imposta, non ha diritto di chiedere il rimborso delle quote dovute dagli altri contitolari.

Se l'imposta versata per conto dei contitolari è inferiore a quella dovuta da questi ultimi, la predetta regolarizzazione avverrà solamente su espressa istanza del contitolare che ha effettuato il versamento nella quale il medesimo dovrà indicare gli importi versati per conto degli altri.

Articolo 14 - Accertamento

Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n.504/1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.

Il Comune, ai sensi del medesimo articolo di cui sopra, può, altresì, inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere agli uffici pubblici competenti dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.

Il Comune verifica le dichiarazioni, comunicazioni e pagamenti del tributo ed emette motivato avviso di accertamento in caso di violazioni alle disposizioni vigenti in materia, di omesso, parziale tardivo versamento, con liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, delle sanzioni o degli interessi.

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione:

- dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
- del responsabile del procedimento;
- dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame in sede di autotutela;
- per le controversie inferiori a € 20.000,00.=, delle modalità, del termine e dell'ufficio di riferimento per la presentazione di ricorso/reclamo, ai sensi dell'Articolo 17bis del D.Lgs

31 dicembre 1992, n.546, come modificato dall'articolo 9 del Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 156, nonché il funzionario designato all'esame del ricorso/reclamo con proposta di mediazione;

- dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
- nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione dell'imposta.

Non si procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di €12,00, con riferimento ad ogni anno d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

Articolo 15 - Rimborsi e compensazioni

Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello entro cui è stato effettivamente accertato il diritto alla restituzione.

Il rimborso viene effettuato entro 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza al protocollo generale.

Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse calcolato con maturazione giorno per giorno e decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

E' ammessa la compensazione fra il tributo sui servizi TASI e l'imposta IMU delle somme a credito dei contribuenti con quelle dovute al Comune relativamente all'anno di imposta di riferimento.

E' ammessa, la compensazione tra contribuenti diversi, contitolari di proprietà, delle somme dovute al Comune, riferita ai cinque anni d'imposta precedenti a quello oggetto di imposizione.

E', ammessa, altresì, la compensazione con parte o tutto l'importo del tributo dovuto al Comune per l'anno successivo.

Non si procede alla compensazione di importi inferiori al minimo previsto. Tali compensazioni sono possibili a condizione che il/i contribuente/i inoltri/no specifica richiesta scritta al Comune utilizzando gli appositi modelli predisposti dall'Ente.

Il diritto al rimborso nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente versata dal contribuente al Comune di Crocetta del Montello per immobili ubicati in altri Comuni si prescrive in cinque anni dal giorno del pagamento.

Articolo 16 – Rateizzazione degli importi accertati.

Qualora a seguito delle attività di accertamento sia richiesto al contribuente un importo complessivo non inferiore a 150 euro, cui l'interessato non sia in grado di far fronte in un'unica soluzione per temporanea obiettiva difficoltà, il Funzionario responsabile dell'imposta, dietro

motivata istanza, può concedere una dilazione di pagamento fino ad un massimo di 12 rate mensili delle somme risultanti dagli avvisi di accertamento.

Gli interessati devono presentare l'istanza di rateizzazione, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di pagamento degli avvisi di accertamento.

Sulle somme rateizzate vengono applicati gli interessi al tasso legale annuo.

Il mancato pagamento nei termini anche di una sola rata comporta la decadenza del beneficio concesso, con conseguente obbligo per il contribuente di versare, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'Ente, tutto il debito residuo.

Non possono essere concesse rateizzazioni una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva.

Articolo 17 – Interpello

Il contribuente può presentare istanza di interpello per ottenere risposte riguardanti fattispecie concrete e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni tributarie locali.

L'Istituto dell'interpello è disciplinato dal Regolamento Comunale e nel rispetto dell'articolo 11 della Legge 27 luglio 2000, n.212, così come modificata dall'articolo 1 del Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 156.

Articolo 18 - Riscossione forzata o a mezzo ruolo

In caso di mancato o parziale versamento a seguito notifica di avviso di accertamento, ovvero di formale richiesta di pagamento, la riscossione degli importi ancora dovuti a titolo di imposta viene effettuata dal Comune mediante esecuzione forzata, da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del Regio Decreto 14 aprile 1910, n.639 ed avvalendosi degli strumenti previsti dal Titolo II D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili.

Rimane comunque ferma, nei casi di presumibile insolvibilità del contribuente, come nei casi di persistenza dell'inadempimento da parte di soggetti nei cui confronti il Comune non ritenga opportuno procedere in proprio con l'esecuzione forzata, ovvero di impossibilità di procedere alla notifica dell'ingiunzione fiscale, la possibilità che la riscossione coattiva dell'imposta venga effettuata mediante ruolo coattivo, secondo la procedura di cui al D.P.R 29 settembre 1973, n. 602, come modificata dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e successivi, ove applicabile per legge alle entrate dei Comuni.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 19 - Potenziamento dell'Ufficio Tributi

Al fine del potenziamento dell'attività di controllo, la ripartizione competente in materia di Imposta Municipale Propria cura i collegamenti con i sistemi informativi immobiliari e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

Ai sensi dell'art. 59, lett. p) del D. Lgs. n. 446/97 e dell'art. 3, c. 57 della legge 23/2/1996, n. 662, parte del gettito dell'Imposta Municipale Propria è destinata alla copertura delle spese relative al potenziamento degli uffici tributari del Comune ed ai collegamenti con banche dati utili.

Per l'attività di verifica e controllo dei versamenti il Comune esercita i poteri di cui all'art. 11 comma 3 del D. Lgs. 504/1992.

Al personale addetto alle attività dell'Ufficio Tributi può essere riservato un compenso incentivante, in aggiunta ai compensi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, commisurato ad una quota delle somme riscosse a seguito dell'attività di accertamento. Organo competente alla quantificazione delle quote di cui sopra è la Giunta Comunale.

Articolo 20 - Disposizioni finali

Per ogni altra fattispecie non richiamata nel presente regolamento vale quanto previsto dalle norme che regolano la materia ivi disciplinata.

È abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

Tutte le successive norme integrative e modificative apportate dalla normativa legislativa e regolamentare vigente, nella materia oggetto del presente regolamento, costituiscono automatica modificazione del regolamento medesimo.

Articolo 21 - Entrata in vigore

Il presente regolamento abroga e sostituisce il precedente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 25/06/2015.

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016.